

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2023, n. 16

Calendario Venatorio Regionale annata 2022/2023. DGR n. 1058/2022: ulteriori modifiche ed integrazioni.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO "Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria" del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1058 del 25 luglio 2022 è stato approvato il Calendario Venatorio regionale annata 2022/2023.

Premesso e richiamato tutto quanto riportato nella predetta DGR n. 1058/2022, si ribadisce ed evidenzia che:

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio "..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli";
- c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i "..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato" per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi*;
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto "di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria".

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

Nello specifico la direttiva 2009/147/CE non indica date precise in merito alla stagione venatoria ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso").

Inoltre, l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE, secondo cui "In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale", ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite il suddetto articolo 18 della legge 157/92 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che

lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. N. 233/2010).

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981 e la Direttiva , pur discostandosi dal parere ISPRA, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L'ISPRA nel documento *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*, trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, *"... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale"*, esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332 del 2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione dell'attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.

L'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell'attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all'art. 18, comma 1, L. 157/92 ; obbligatorio e vincolante quello di cui all'art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall'art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell'attività venatoria.

Il documento *"Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU"* elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021 stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma, tra l'altro, che *"in generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione Europea, importanti sono : l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli"*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.

Le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai

Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto *“Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio”* e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l’altro: *“Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell’11.11.2010, l’art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l’ISPRA come <<organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province>>, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest’ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere”.*

Con specifiche richieste/istanze, rappresentate al competente Assessorato in varie circostanze, le Associazioni Venatorie pugliesi hanno richiesto alla Regione Puglia di rivedere quanto deliberato con il richiamato provvedimento giuntale n. 1058/2022, nello specifico anche per quanto riguarda le specie *“Colombaccio”* per un prolungamento del prelievo nel mese di febbraio 2023 con il relativo rispetto dell’arco temporale stagionale.

In relazione a quelle specie per le quali il citato documento *“Key concepts”* consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, si ritiene di avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto dall’art. 18 comma 1bis della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge n. 96/2020, fermo restando, comunque, il rispetto dell’arco temporale di prelievo nella stagione venatoria.

All’uopo si richiamano il parere, riguardante il Calendario Venatorio regionale 2022/2023, rilasciati dall’ISPRA, debitamente acquisito ai sensi del comma 2 dell’art. 30 della L.R. n. 59/2017 (nota prot. rif. n. 0032370/2022), nonché quello del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo tecnico-consultivo-propositivo, espresso nelle riunioni del 22 giugno e del 20 luglio 2022.

Con DGR n. 1058 del 25 luglio 2022, pubblicata sul BURP n. 87 del 04.08.2022, è stato approvato il Calendario Venatorio regionale 2022/2023 in cui, tra l’altro, è disciplinato il prelievo della specie *“Colombaccio”*.

Preso atto delle predette richieste/istanze delle Associazioni Venatorie e delle indicazioni formulate dal competente Assessore regionale finalizzate alla modifica dei termini del vigente calendario venatorio 2022/2023 per quanto attiene la specie *“Colombaccio”* (prolungamento prelievo prima decade di febbraio).

Preso atto che, in attuazione del relativo parere ISPRA, la data ultima di prelievo per le specie *“Colombaccio”* è fissata dalla DGR n. 1058/2022 al 29 gennaio 2023.

Ritenuto che per quanto riguarda il posticipo dei termini del prelievo venatorio, ai sensi delle vigenti disposizioni rivenienti da quanto previsto dall’art. 18 comma 2 della legge n. 157/92 e ss.mm.ii. e giusto quanto riportato nei pareri ISPRA degli ultimi anni ivi compreso quello espresso per il Calendario Venatorio 2022/2023 (precitata nota prot. rif. n. 0032370/2022) si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente

per i residenti in Regione e nei relativi ATC autorizzati con permessi annuali, esercitare l'attività venatoria nei giorni 1, 4, 5 e 8 febbraio 2023 alla specie "Colombaccio", unicamente da appostamento temporaneo, con carniere limitato e prevedendo una sospensione del prelievo con termine al 21 gennaio in luogo del previsto predetto 29 gennaio 2023.

Tanto premesso, si ritiene opportuno confermare la necessità di riportare e fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alla definizione del periodo di caccia sia da riferirsi alle indicazioni già esplicitate, per la specie di che trattasi, nella DGR n. 1058/2022, che si intendono integralmente richiamate, ed in parte, modificate ed integrate, come di seguito riportato:

Colombaccio (*Columba palumbus*)

La Regione Puglia intende consentire, in deroga, il prelievo nei giorni 1, 4, 5 e 8 febbraio, con sospensione di quello previsto nel vigente Calendario Venatorio 2022/2023 a partire dalla data del **22 gennaio 2023**, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: "specie considerata in buono stato di conservazione, che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre." (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA (pag. 28);
- i più recenti studi presentati nella pubblicazione ufficiale per l'Unione Europea "European Red List of Birds", uscita nel 2015, definisce la specie "Least Concern" (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta Europa. Anche in Italia la popolazione della specie è valutata in forte incremento anche dai dati più recenti aggiornati al 2017 (Rete Rurale Nazionale – LIPU 2018) "Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index dal 200 al 2017";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere previsto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio ai sensi della legge 157/92 e s.m.i.;
- viene limitato il carniere giornaliero a non più di cinque capi in tutte le predette previste giornate di febbraio 2023;
- che il prelievo in dette giornate è consentito solo da appostamento, dalle ore 07,00 e fino al tramonto, ai soli residenti in Regione ed esclusivamente nei relativi ATC autorizzati con permessi annuali, con possibilità di utilizzo dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Valutazione dell’impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022 (si tratta dell’atto in esame).

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/97 e dell’art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta:

- ✓ di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- ✓ di procedere ad integrare e modificare, ulteriormente, il vigente Calendario Venatorio regionale 2022/2023, approvato con DGR n. 1058/2022, nei seguenti termini:
 - consentire il prelievo, unicamente da appostamento e dalle ore 07,00 e fino al tramonto, della specie “Colombaccio”, con carniere massimo di 5 capi giornalieri, nei giorni 1, 4, 5 e 8 febbraio 2023 e che, conseguentemente, il prelievo della specie previsto nel mese di gennaio termina il giorno 21, nel rispetto dell’arco temporale massimo stagionale.
Che in dette giornate devono considerarsi applicate tutte le prescrizioni di cui all’art. 3 dell’Allegato A) della DGR n. 1058/2022 nonché la possibilità di utilizzo dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività da riporto;
- ✓ di stabilire che dette modifiche/integrazioni devono considerarsi riportate nell’allegato A) del vigente Calendario Venatorio regionale 2022/2023, approvato con la predetta DGR n. 1058/2022, a parziale modifica ed integrazione, e precisamente:
 - all’art. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “Altresì, sempre in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, è consentito esercitare l’attività venatoria, limitatamente alle specie Colombaccio, nei giorni 1, 4, 5 e 8 febbraio 2023;
 - all’art. 4 comma 1 lett. n) riguardante la specie “Colombaccio”;
 - all’art. 7, comma 1 capoverso “Selvaggina migratoria”;
 - all’art. 10 comma 1 “Uso dei cani”;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Resp. PO Sig. Giuseppe Cardone

Il Dirigente della Sezione Dr. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**
Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore
Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- ✓ di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
 - ✓ di procedere ad integrare e modificare, ulteriormente, il vigente Calendario Venatorio regionale 2022/2023, approvato con DGR n. 1058/2022, nei seguenti termini:
 - consentire il prelievo, unicamente da appostamento e dalle ore 07,00 e fino al tramonto, della specie "Colombaccio", con carniere massimo di 5 capi giornalieri, nei giorni 1, 4, 5 e 8 febbraio 2023 e che, conseguentemente, il prelievo della specie previsto nel mese di gennaio termina il giorno 21, nel rispetto dell'arco temporale massimo stagionale.
- Che in dette giornate devono considerarsi applicate tutte le prescrizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato A)

della DGR n. 1058/2022 nonché la possibilità di utilizzo dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività da riporto;

- ✓ di stabilire che dette modifiche/integrazioni devono considerarsi riportate nell'allegato A) del vigente Calendario Venatorio regionale 2022/2023, approvato con la predetta DGR n. 1058/2022, a parziale modifica ed integrazione, e precisamente:
 - all'art. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "Altresì, sempre in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, è consentito esercitare l'attività venatoria, limitatamente alle specie Colombaccio, nei giorni 1, 4, 5 e 8 febbraio 2023;
 - all'art. 4 comma 1 lett. n) riguardante la specie "Colombaccio";
 - all'art. 7, comma 1 capoverso "Selvaggina migratoria";
 - all'art. 10 comma 1 "Uso dei cani";
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO